

Sentenza del 17 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di determinazione dei saggi d'interesse dei buoni fruttiferi postali rileva l'indicazione apposta sul titolo sottoscritto dal risparmiatore, eventualmente anche con successivo timbro modificativo delle condizioni precedenti.

Da ciò consegue che in caso di difformità tra i tassi previsti da un eventuale decreto ministeriale modificativo e quelli risultanti dal titolo, debbano prevalere questi ultimi poiché – avendo le norme di modifica del saggio d'interesse natura eccezionale, oltre che speciale – si ritiene inammissibile, rispetto alla funzione stessa dei buoni postali, che le condizioni a cui l'amministrazione postale si obbliga possano essere diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore in sede di sottoscrizione del titolo stesso.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente a oggetto la determinazione di saggi d'interesse di buoni fruttiferi postali a seguito di modificazione a opera di decreto ministeriale.

[Sent. 17.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 18 settembre

2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

Ai sensi dell'art. 173

del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974,

convertito in legge n. 588/1974, era consentito alla pubblica amministrazione

di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto

ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla

variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli

interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova

serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso

di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la

riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso

originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che

avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione,

salvo il diritto del medesimo di ottenere la corresponsione degli interessi

originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione (cfr. Cass.

Civ., S.U., 11 febbraio 2019, n. 3963).

I principi sono stati espressi nel giudizio di

appello promosso da una s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale che aveva

condannato la società medesima al rimborso di quattro buoni postali fruttiferi ordinari, con applicazione, anziché del regolamento riportato sui titoli stessi, del minor tasso d'interesse a seguito dell'emanazione del D.M. 13 giugno 1986.

[Sent. 18.09.2019Download](#)

(Massima
a cura di Marika Lombardi)